



Firmato digitalmente da:
RACITI LAURA
Firmato il 30/08/2022 14:46
Seriale Certificato: 1

InfoCert Firma Qualificata 2

ACCORDO QUADRO

**per la fornitura di cannule venose femorali armate percutanee per chirurgia miniinvasiva
per l'UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"**

Gara n. 8424285, ID procedura Sintel 150198846

CIG ACCORDO QUADRO 9068522D15

CIG DERIVATO 9368057D2F

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Giorgio Miotto, Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, autorizzato alla firma giusta Delibera n. 946 del 01/06/2022, di seguito anche **"Committente"** o **"Parte"**

e

Medtronic Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Varesina n. 162, C.F. e P.IVA 09238800156, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 09238800156, REA 1275682, in persona della Sig.ra Laura Raciti, nata a il , C.F. residente a in qualità di

Procuratore e Legale rappresentante, giusta procura n. 17.675 di repertorio e n. 6.086 di Raccolta, a rogito del Dott. Giovanni Nai, Notaio in Milano, di seguito anche **"Appaltatore"** o **"Parte"**.

Premesso che:

- con Delibera n. 28 del 21/01/2022 è stato disposto di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50, per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di cannule venose femorali armate percutanee per chirurgia miniinvasiva per l'UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";
- per il suddetto affidamento è stata espletata la procedura telematica ID 150198846, svoltasi sulla piattaforma Sintel (gara n. 8424285, CIG 9068522D15), con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta triennale di € 472.365,00, IVA esclusa, per un periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi;
- con Delibera n. 946 del 01/06/2022 la fornitura è stata aggiudicata a Medtronic Italia S.p.A., nella misura minima del 60% e massima del 100%, e a Sorin Group Italia S.r.l., nella misura massima del 40%, senza un minimo garantito;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato d'Oneri (fidejussione bancaria n. 896BGI2201701, emessa da Deutsche Bank S.p.A. in data 08/06/2022, agli atti dell'UOS Gare;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 3, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 si è conclusa con esito positivo;
- il presente Accodo Quadro è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, co. 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento dell'informazione di cui all'art. 91 del predetto decreto legislativo, richiesta con accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0246344_20220714.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata dalle disposizioni del presente Accodo Quadro, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Accodo Quadro, ed in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dal Disciplinare, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Appaltatore. Per quanto non espressamente previsto, la fornitura è regolata dalle disposizioni del D.lgs 50/2016, Codice sui contratti pubblici, e del Codice civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse suesposte fanno parte integrante dell'Accodo Quadro.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro

Medtronic Italia S.p.A. si obbliga ad eseguire la fornitura di cannule venose femorali armate percutanee per chirurgia miniinvasiva per l'UOC di Cardiocirurgia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" nella misura minima del 60% e massima del 100%.

Il Committente si riserva il diritto di acquistare il 40% della fornitura indifferentemente da Medtronic Italia S.p.A. o dalla seconda classificata in graduatoria Sorin Group Italia S.r.l., in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso agli specifici prodotti offerti dalle due società.

Art. 3 Decorrenza e durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro decorre dal 22/08/2022 ed avrà la durata di 36 mesi, con facoltà per il Committente di prosecuzione per ulteriori 24 mesi.

La prosecuzione potrà essere disposta previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione dell' Accordo Quadro;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna di questa Azienda ULSS e/o nella tecnologia presente nel mercato (salvo in quest'ultimo caso che il contraente si renda disponibile ad effettuare un aggiornamento tecnologico ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali);
- disponibilità delle risorse.

Art. 4 Corrispettivo della fornitura

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura ai seguenti prezzi:

Descrizione	Fabbisogno annuo	Nome commerciale del prodotto offerto	Ragione sociale del concorrente (qualora diverso dal fabbricante)	Ragione sociale del fabbricante	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	RDM prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Aliquota IVA	Numero pezzi per confezione	Costo confezione	Importo complessivo ANNUALE offerto (IVA esclusa)
Cannule venose femorali armate percutanee per chirurgia miniinvasiva	490	BIO-MEDICUS CANNULA MULTISTAG E FEMORALE VENOSA CON KIT PER INSERZIONE PERCUTANEA	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	MEDTRONIC INC. USA	96880-019	C010303	50422/R	€ 310,00 (trecentodieci/00)	22%	1 PEZZO	€ 310,00 (trecentodieci/00)	€ 151.900,00 (centocinquantunomilanevecento/00)
					96880-021	C010303	50422/R					
					96880-025	C010303	50422/R					

Corrispettivo complessivo annuale massimo, per il 100% della fornitura: € 151.900,00 (euro centocinquantunomilanovecento/00), IVA esclusa.

Corrispettivo complessivo triennale massimo, per il 100% della fornitura: € 455.700,00 (euro quattrocentocinquantacinquemilamilasettecento/00), IVA esclusa.

I fabbisogni sopra riportati sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili. L'Appaltatore dovrà fornire le quantità di prodotto che il Committente richiederà in concreto, anche in misura eccedente in più o in meno il quinto d'obbligo, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 5 Fatturazione e pagamenti

I pagamenti verranno effettuati previa emissione di fattura.

L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

Il Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei prodotti utilizzati e relativa quantità
- il numero e la data dell'ordine a Appaltatore
- il numero e la data del DDT di consegna
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR.

In caso di fornitura di un dispositivo medico, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatore dovrà riportare, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).

Il mancato adempimento di cui sopra comporterà per l'Appaltatore l'impossibilità di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.

Il Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, ai fini del rispetto delle normative vigenti, nazionali e regionali, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dai Capitolati Tecnico e d'Oneri e quanto integrativamente proposto dall'Appaltatore in sede di offerta.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati intestati all'Appaltatore

Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dal Capitolato d'Oneri.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, il Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o alla definizione della controversia.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro.

In caso di unilaterale sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore, il Committente potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, mediante semplice dichiarazione all'Appaltatore, da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., ex art. 1456 c.c..

Sul valore dell'Accordo Quadro viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della fornitura. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e 18 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatore dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione dell'Accordo Quadro, nel rispetto dell'art. 106, co. 13 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente ceduto di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 6.

Art. 8 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

Gli inadempimenti contrattuali che possono luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto.

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 9 Risoluzione dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, il Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatore dovrà adempiere o rappresentare al Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio del Committente, e l'Appaltatore non abbia adempiuto, l'Accordo Quadro verrà risolto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Committente potrà far valere la risoluzione di diritto dell'Accodo Quadro nei casi previsti dall'art. 12 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal Capitolato d'Oneri e nel presente Accodo Quadro.

Art. 10 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale

Il Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dall'Accodo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC o raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale per giusta causa

Il Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dall'Accodo Quadro in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC o raccomandata A/R.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni dell'Accodo Quadro e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 11 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 dell'13/11/2019, con la sottoscrizione del presente Accodo Quadro l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesimo, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 12 Codice di comportamento dei dipendenti

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 1700 del 13/12/2018, consultabile all'indirizzo web www.aulss8.veneto.it/provvedimenti/delibera%20f_ta_1_DDG_2018_1700.pdf, pena la risoluzione del Accodo Quadro.

Art. 13 Protocolli e patti di integrità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Informazioni antimafia atipiche

Il Committente si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Art. 15 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 16 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito Dott.ssa Filomena, E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del Capitolo d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento.

Art. 17 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Nicola Lamascese, Dirigente medico presso l'UOC di cardiocirurgia dell'ULSS 8 "Berica", tel. 0444 75- 2763, e-mail: nicola.lamascese@aulss8.veneto.it, nominato con Delibera n. 946 dello 01/06/2022

Art. 18 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986.

Tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione dell'Accordo Quadro, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire l'Accordo Quadro, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico del Committente, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 19 Clausola compromissoria

Il presente Accordo Quadro non prevede la clausola compromissoria.

Art. 20 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'escussione della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e fatta salva la possibilità per il Committente di agire per il risarcimento del danno subito.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore

UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica

Dott. Giorgio Miotto

Appaltatore.
Il Legale rappresentante
Sig.ra Laura Raciti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 8, 9, 10 a) e b), 11, 12, 13, 14, 15 e 20 dell'Accordo Quadro.

Appaltatore
Il Legale rappresentante
Sig.ra Laura Raciti

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 47BAB88DC70B8C0A0FA6B4B5A3F6035E47551038E6DECDB8AB3BF15C7198E20B

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: RACITI LAURA

Firma in formato pdf: Miotto Giorgio

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0089802/22

Data Protocollo 30/08/2022

Oggetto GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANNULE VENOSE FEMORALI ARMATE PERCUTANEE PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA PER L'UOC DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. N. GARA 8424285, CIG ACCORDO QUADRO 9068522D15- CIG DERIVATO 9368057D2F

Mittente MEDTRONIC ITALIA SPA

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO S75NJ-3083

PASSWORD iNjfp

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

